



COMUNE DI CREMA

REGOLAMENTO COMUNALE OGGETTI RINVENUTI

**Approvato con Delibera Giunta Comunale
N.2009/00405 del 12/10/2009**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del Settore Economico Finanziario opera l'*Ufficio Economato*, di seguito denominato Ufficio, che ha anche il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.
2. Le competenze dell'Ufficio Economato sono regolate dall'art. 2 del Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 2006/00174 del 08.05.2006.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato o consegnato da qualsiasi Ufficio comunale o da parte di cittadini deve essere affidato all'Ufficio che provvederà al deposito interno.
2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati con le modalità di ritrovamento, eccetto gli oggetti ritenuti privi di valore, compresi i documenti non identificati o certificati.
3. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Bilancio. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta corrente in Italia.
4. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, tra le quali motivi di igiene.
5. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 3

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del Codice Civile con pubblicazione effettuata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito informatico dell'Ente.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 4

1. Qualora trattasi di documenti personali, relativi a persone residenti nel Comune di Crema, l'Ufficio invia comunicazione agli interessati per il ritiro. In caso di esito negativo gli stessi verranno inviati agli enti emittenti entro 60 giorni dal ritrovamento.
2. Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di residenza.
3. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.
4. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui ai precedenti commi 1-2-3 l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile.

5. Gli oggetti privi di valore e le tessere o i documenti che non hanno funzione identificativa o certificativa, dopo un periodo massimo di giacenza di 60 giorni sono distrutti.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 5

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.
3. L'Ufficio annota, sul registro, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

STATO DEL BENE RINVENUTO

Articolo 6

1. L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all'Amministrazione stessa o a sue strutture.
2. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente Ufficio.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 7

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 30 giorni dalla data predetta.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 8

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti quando:
 - nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - il ritrovatore non ne abbia fatto richiesta nei i termini previsti dall'art. 7.
2. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono venduti secondo le corrette procedure di Legge, previa verifica di eventuale utilizzo nell'ambito dell'attività comunale.

NOTE

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.